



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 16/04/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 20/07/2011 ed estinto anticipatamente il 30/04/2013 e un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20/07/2011 ed estinto anticipatamente il 31/08/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

per il contratto di delegazione di pagamento n. ***448

- l'importo complessivo di € 821,85, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 485,33 a titolo di "commissioni rete distributiva", € 74,02 a titolo di "costi assicurativi" e € 262,50 a titolo di "spese di istruttoria";

per il contratto di cessione del quinto della retribuzione n. ****443

- l'importo complessivo di € 1.602,31, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di cui € 1.208,68 a titolo di "commissioni rete distributiva", € 123,63 a titolo di "costi assicurativi" e € 270,00 a titolo di spese di istruttoria";

in relazione ad entrambi i contratti

- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata del finanziamento (€ 278,51 per il contratto di finanziamento verso delegazione di pagamento e € 763,40 per il contratto di finanziamento contro cessione del quinto) a titolo di “*commissioni rete distributiva*”, calcolate applicando i criteri indicati in entrambi i contratti (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel “*piano annuale di rimborso*”, da ritenersi parte integrante dei rispettivi contratti, in linea con la giurisprudenza dell’Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16); precisa che l’importo rimborsato è quello risultante dal menzionato “*piano annuale*” allegato a ciascun contratto, per la mensilità successiva a quella in cui è avvenuta l’estinzione anticipata del prestito;
- l’avvenuto rimborso dell’importo di € 40,21 per il contratto di delegazione di pagamento a titolo di premi assicurativi non goduti (di cui € 11,25 versati da una compagnia assicurativa appartenente al gruppo dall’intermediario ed € 28,96 versati da altra compagnia assicurativa), e di € 355,56 per il contratto di cessione del quinto a titolo di premi assicurativi non goduti (di cui € 300,82 versati dall’intermediario ed € 54,84 versati da una compagnia assicurativa), importi peraltro fin superiori a quanto indicato nel “*piano annuale di rimborso*” in corrispondenza della rata in cui è intervenuta l’estinzione anticipata;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, attesa la natura *up front* delle stesse in quanto volte a remunerare attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva quantificate in € 500,00, richieste nel solo reclamo e considerato il carattere facoltativo dell’assistenza difensiva nel presente procedimento.

Chiede pertanto di respingere ogni pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi, stanti le ragioni di connessione tra gli stessi, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Venendo al merito dei ricorsi e prendendo le mosse dal contratto n. 448, è in atti il piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente.

Ciò posto, si ravvisa la natura *up front* delle spese di istruttoria, siccome corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Natura *up front* compete, del pari, alla quota parte del 40% delle "commissioni rete distributiva", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, trovando applicazione il criterio di rimborso della curva degli interessi (applicandosi alla restante parte del 60% - di indole recurring - il criterio contrattuale di cui al piano annuale di rimborso).

Con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario ha prodotto copia di un bonifico predisposto in favore della ricorrente per un importo pari a € 11,25, nonché della interlocuzione via mail intercorsa con la compagnia assicurativa, in cui quest'ultima ha dichiarato di aver disposto l'emissione di un assegno circolare di € 28,96 recapitato presso il procuratore del ricorrente, per un totale di rimborsi pari a € 40,21.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente riferita al contratto di cessione del quinto dello stipendio possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	48
rate scadute ▶	20
rate residue	28

TAN ▶	4,825%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Spese di istruttoria	€ 450,00	€ 262,50	€ 159,46			€ 159,46
<input type="radio"/>	Commissione rete distributiva (40%)	€ 523,776	€ 305,54	€ 185,60			€ 185,60
<input type="radio"/>	Commissione rete distributiva (60%)	€ 785,644	€ 458,29	€ 278,40	€ 278,51	€ 278,51	€ 0,00
<input type="radio"/>	Oneri assicurativi	€ 146,17	€ 85,27	€ 51,80	€ 40,02	€ 40,21	-€ 0,19
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 344,87
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Volgendo alla disamina del contratto n. ***443, rilevata la produzione in atti del piano annuale di rimborso sottoscritto dal ricorrente, si rileva la natura up front delle spese di istruttoria, siccome corrispettivo di attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Natura up front compete, del pari, alla quota parte del 40% delle "commissioni rete distributiva", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, trovando applicazione il criterio di rimborso della curva degli interessi (applicandosi alla restante parte del 60% - di indole recurring - il criterio contrattuale di cui al piano annuale di rimborso).

Con riferimento agli oneri assicurativi, l'intermediario ha prodotto (cfr. all. n. 4 a controdeduzioni) copia di un bonifico predisposto in favore della ricorrente per un importo pari a € 54,84, nonché della interlocuzione via mail intercorsa con la compagnia assicurativa, in cui quest'ultima ha dichiarato di aver disposto l'emissione di un assegno circolare di € 300,82 recapitato presso il procuratore del ricorrente, per un totale di rimborsi pari a € 355,56.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente riferita al contratto di delegazione di pagamento possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,417%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,71%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 174,18			€ 174,18
<input type="radio"/>	Commissione rete distributiva (40%) (up front)	€ 1.314,72	€ 788,83	€ 508,89			€ 508,89
<input type="radio"/>	Commissione rete distributiva (60%) ...	€ 1.972,80	€ 1.183,68	€ 763,61	€ 763,40	€ 763,40	€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ...	€ 798,82	€ 479,29	€ 309,20	€ 346,41	€ 355,56	-€ 9,15
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 673,92
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.018,79, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS